

USAV - CITES Importazione piante vive UE

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta?

La CITES è una convenzione internazionale sul commercio con lo scopo di garantire un utilizzo e una conservazione sostenibili delle popolazioni animali e vegetali. La cooperazione internazionale deve garantire che le specie animali e vegetali minacciate o in via di estinzione non siano sfruttate eccessivamente dal commercio internazionale.

Le piante vive protette riprodotte artificialmente che sono importate in Svizzera dall'UE o attraverso l'UE devono essere scortate da un certificato di conservazione delle specie e non soggiacciono all'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'[Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria \(USAV\)](#).

Questi invii sono sottoposti a un controllo dei documenti da parte del posto di controllo relativo alla conservazione delle specie che si occupa di flora.

1.2 Basi e informazioni

- Legge federale del 16 marzo 2012 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES; [RS 453](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora (O-CITES; [RS 453.0](#))
- Ordinanza del 4 settembre 2013 sui controlli CITES ([RS 453.1](#))
- [Elenco](#) degli esemplari da dichiarare

1.3 Indicazioni in Tares

Le voci di tariffa rilevanti ai fini della conservazione delle specie prevedono l'osservazione «Codice di assoggettamento ai DNND: USAV - CITES Importazione piante vive UE».

1.4 Definizioni

Piante vive	- Merci delle VT 0601.1090, 0601.2020, 0601.2091, 0601.2099, 0602.1000, 0602.9019, 0602.9091, 0602.9099/911 e 0602.9099/999.
Specie di flora protette	- Le specie di flora di cui agli allegati I-III della Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453).

2 Indicazioni nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione delle merci

Chi importa, dall'UE o attraverso l'UE, piante vive protette riprodotte artificialmente deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione, il certificato di conservazione delle specie e la deroga all'obbligo di autorizzazione.

Identificazione Regolamentazione	e-dec: - Assoggettamento ai DNND «si» - Codice del genere di DNND «USAV - CITES Importazione piante vive UE»
	Passar: - Regolamentazione «si» - Codice di regolamentazione 311 (USAV - CITES Importazione piante vive UE) - Deroga all'obbligo di autorizzazione «Esemplari vivi di piante riprodotte artificialmente di specie di cui agli allegati I-III CITES»
Ulteriori indicazioni	- Certificato di conservazione delle specie (rubrica «Documenti») - Fattura (rubrica «Documenti»)

3. Ulteriori informazioni

3.1 Dossier per il controllo dei documenti

In caso di dichiarazione nel sistema e-dec, per tutti gli invii contenenti piante vive delle VT 0601.1090, 0601.2020, 0601.2091, 0601.2099, 0602.1000, 0602.9019, 0602.9091 e 0602.9099 la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve consegnare al livello locale un dossier contenente i seguenti documenti:

- copia della dichiarazione d'importazione;
- copia della fattura;
- eventuale certificato di conservazione delle specie in originale;
- eventuali altri documenti di scorta.

3.2 Tasse

Per gli invii soggetti a controllo l'USAV riscuote una tassa. Nella dichiarazione delle merci non devono essere registrate le tasse per il controllo relativo alla conservazione delle specie.